



RELAZIONE

Con la legge regionale n. 32 del 2 maggio 1995 la Regione ha approvato le indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 246.

In sede di attuazione di tali norme sono sorti problemi di interpretazione sull'autentica volontà del legislatore regionale e di difformità rispetto alle premesse programmatiche indicate nella relazione accompagnatoria del piano stesso; si riscontra inoltre una forte imprecisione o insufficienza dei dati di rilevazione dell'esistente se questi vengono confrontati con dati che, della stessa natura e periodo, vengono forniti da altre fonti; non c'è alcuna tutela verso i processi di ammodernamento della struttura distributiva che stanno sviluppando le P.M.I. locali.

Partendo dell'esame dell'articolato si possono constatare diverse incongruenze.

L'ART. 2 PUNTO A) indica tra le attività sottoposte a nullaosta regionale: ".....centri commerciali al dettaglio quando la superficie di vendita, esclusi magazzini e depositi è superiore a mq. 1500". Non viene specificata alcuna diversità sul regime autorizzatorio relativo alla specificità delle tabelle dei singoli punti di vendita, stabilendo, in tal modo, il CONCETTO DELL'UNITARIETA' DEL CENTRO COMMERCIALE a prescindere dalla composizione merceologica dello stesso.

In aperto contrasto con questo concetto è l'ART. 7 della stessa Legge Regionale 32 nel quale si afferma che: "le modifiche della composizione merceologica del centro commerciale, qualora comporti superamento delle superfici di vendita concesse, deve essere autorizzato dal Comune se riguarda tabelle merceologiche non contingentate".



*Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

L'autorità amministrativa che autorizza l'ampliamento del centro commerciale non è più la Regione ma il Comune che può modificare il centro commerciale a piacimento variandone senza limiti la superficie di vendita, la composizione merceologica e, conseguentemente, il bacino di utenza, l'attrattiva commerciale, le quote di mercato delle stesse superfici sottoposte a contingentamento.

Giusto il contrario di quanto sancito nell'art. 7 è disposto dell'ART. 8 che riassegna alla regione la potestà autorizzativa sul centro commerciale in quanto struttura sottoposta a nullaosta. L'art. 8 non distingue tra superfici contingentate o meno, ma si limita a porre un tetto entro cui può essere chiesto l'ampliamento delle sole tabelle contingentate, all'interno di un ampliamento che riguarda l'intero centro commerciale.

Come se non bastasse la confusione che vi è a questo punto su chi debba rilasciare le autorizzazioni in caso di ampliamento, l'ART. 9 sottrae alla potestà regionale il nullaosta per i centri commerciali che prendono spunto dalla concentrazione di più esercizi; infatti al COMMA 3 stabilisce che: "in caso di concentrazione in centro commerciale, a ciascun esercente sarà rilasciata una nuova autorizzazione dal comune nel cui territorio è ubicato il centro commerciale".

Si dà quindi la possibilità che nascano dei centri commerciali per cui non è necessario il rilascio del nullaosta regionale. Ad esempio sarebbe possibile che sorga un centro commerciale per cui non viene richiesta tabella VIII perché la superficie destinata alla distribuzione di generi di largo e generale consumo è inferiore ai 1500 mq. ovvero perché utilizza superfici superiori ai 1500 mq. derivanti da trasferimenti con raddoppi (è il caso del centro commerciale Rinascite a Taranto) senza che ciò comporti la richiesta di nullaosta regionale.

*[Handwritten signatures]*

**L'ART. 10 pone problemi circa le "SUPERFICI ESISTENTI".**

Si prevede che "sono concedibili i nullaosta per le strutture di vendita di prodotti di largo e generale consumo sino al raggiungimento delle superfici-obiettivo, al lordo dell'esistente, indicate nelle tavole allegate alla presente legge" (primo comma). Al successivo terzo comma viene precisato che "per esistente si intende l'effettiva estensione delle grandi strutture commerciali operanti, oggetto della competenza regionale riguardo al rilascio del nullaosta".

Tale formulazione dell'articolo, limitando la valutazione dell'ESISTENTE alla sola presenza delle strutture commerciali oggetto di nullaosta regionale, non tiene alcun conto delle numerosissime strutture di vendita al dettaglio di minore estensione presenti sul mercato che riceverebbero danni gravi ed irreparabili dalla "concorrenza" delle grandi strutture di vendita.

Altro aspetto da sottolineare circa le indicazioni programmatiche del piano riguarda la corretta interpretazione delle disponibilità assegnate a ciascun bacino.






E' espressamente dichiarato che la quota riservata alla distribuzione dei beni di largo e generale consumo attraverso le grandi strutture di vendita non deve intendersi in aggiunta all'esistente bensì a completamento dello stesso;

Non è presente tuttavia nell'articolato alcuna norma che limiti la quota a disposizione della programmazione comunale all'85% e all'80% delle disponibilità di tabella VIII.

L'effetto che ne deriva fa sì che la quota di programmazione regionale diventa così "aggiuntiva" al 100% della disponibilità di tabella VIII in netto contrasto con il principio contenuto nel suddetto articolo e nelle indicazioni programmatiche.

L'ART. 12 introduce invece un meccanismo per cui, attraverso le superfici residue aumentate del 20% ed aggiunte al livello inferiore, possono essere modificati i livelli delle strutture senza che ciò comporti modifiche nei bacini di utenza. In tal modo non vengono più rispettate la programmazione degli insediamenti alla base delle tavole di identificazione delle aree e, conseguentemente, le quote di mercato obiettivo.

Per quanto sopra, attesa la delicatezza della problematica in questione, si propone di sospendere gli effetti della legge in attesa che si provveda ad una revisione dell'intera legge finalizzata a rimuovere le contraddizioni e le incongruenze rilevate in sede di attuazione della stessa legge.

 Stefano  
 Gianluigi  
 Roberto  
 Guido  
 G. Ferr  
 Roberto



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

**Legge regionale 2 maggio 1995, n.32 Sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita.**

**Articolo unico**

1. Il rilascio del nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426 è sospeso fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e comunque non oltre il 30 Marzo 1996.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla 14 Commissione

Consiliare il 29.9.95



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

**Legge regionale 2 maggio 1995, n.32 Sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita.**

**Articolo unico**

1. Il rilascio del nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426 è sospeso fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e comunque non oltre il 30 Marzo 1996.

*Stefano*  
*Gianni*  
*...*

*...*  
*G. Ferraro*  
*Roberto*

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla IV Commissione  
Consigliare il 29.9.95